

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1489

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORRONI, BARBIERI, CORVINO,  
DI BELLA e SCRIVANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1995

---

Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma  
dei consorzi agrari

---

ONOREVOLI SENATORI. - I problemi connessi all'attuazione e alla riforma della politica agricola comunitaria, il peso crescente assunto dalle tematiche ambientali in rapporto alla necessità di promuovere un'agricoltura meno inquinante e una produzione più sana, la cronica carenza di una rete efficiente e mirata di servizi alle aziende e al mercato nonché la crisi e il fallimento della Federconsorzi, la disgregazione delle vecchie e tradizionali strutture organizzative pongono con forza l'esigenza di promuovere un moderno sistema di servizi.

Che l'agricoltura, su scala mondiale, attraversi una fase difficile; che questa crisi, nel nostro Paese, sia particolarmente acuta, come conseguenza dell'assoluta inadeguatezza delle politiche agrarie, dei Governi che si sono succeduti, è fuori discussione.

Ma la particolare gravità della crisi agricola in Italia è in larga parte dipesa dalla esistenza della Federconsorzi e di quel sistema di gestione che aveva nella Federconsorzi e nell'AIMA i suoi pilastri.

Un sistema di gestione, che si è configurato come un modo peculiarmente italiano di organizzare un mercato protetto e controllato politicamente.

I fatti si sono incaricati di dimostrare che il procedere del processo di liberalizzazione dei mercati agricoli, nel quadro della globalizzazione dell'economia, ha messo in crisi il sistema federconsortile: un sistema strutturato per operare in un mercato protetto.

In condizioni radicalmente mutate, quel modello deve essere superato per dare vita ad una nuova esperienza.

Una politica per i servizi di sviluppo agricolo assume una rilevanza strategica nell'ambito di un nuovo programma di intervento per il rilancio nel nostro Paese nel settore primario.

Tale rilancio non può che muovere dalla consapevolezza che la fase attuale è caratterizzata dalla necessità di passare da un'agricoltura di quantità, segnata da eccedenze e squilibri, ad un'agricoltura di qualità.

Ma un'agricoltura di qualità, come scelta strategica per fronteggiare in modo adeguato il passaggio da un sistema meno protetto ad uno più competitivo, non può prescindere da una rete organica di servizi tecnici, economici, informativi, divulgativi e finanziari capace di sostenere e orientare le imprese agricole verso traguardi più avanzati.

Il nuovo quadro di riferimento fa emergere la necessità di nuovi e più diversificati ordinamenti produttivi; di innovazioni di processo per ridurre i costi; di innovazioni di prodotto in rapporto alle novità nei consumi alimentari, all'ambiente e alla tutela della salute dei consumatori.

La promozione e la riorganizzazione di un moderno sistema di servizi si propone inoltre lo scopo di migliorare le ragioni di scambio tra agricoltura ed altri settori per l'acquisto di mezzi tecnici e per la vendita e la trasformazione dei prodotti agricoli, di tutelare il reddito degli agricoltori, di promuovere la innovazione di prodotto e di processo della filiera agroalimentare e valorizzare la produzione agricola, nel rispetto della programmazione regionale e nazionale.

L'articolo 1 sottopone i consorzi agraria alla disciplina della cooperazione agricola per rendere più democratico e trasparente il funzionamento del nuovo sistema.

L'articolo 2 definisce gli scopi della rete dei servizi che si struttura in Agenzie provinciali.

All'articolo 3 vengono individuati i compiti del Ministero e del Comitato per le politiche agroalimentari in riferimento alla isti-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuzione di una Consulta che ha il compito di definire le linee e gli indirizzi di una politica di razionalizzazione e di sviluppo dei servizi.

Gli articoli 4, 5 e 6 precisano le funzioni e gli scopi delle Agenzie.

Con l'articolo 7 si attribuisce alle regioni il compito di esercitare la funzione di controllo nei confronti delle Agenzie.

L'articolo 8 abroga le disposizioni concernenti i consorzi agrari e infine l'articolo 9 riguarda la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

*(Nuova disciplina dei consorzi agrari)*

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata ai quali si applica la legislazione in materia cooperativa di cui agli articoli 2511 e 2514 e seguenti del codice civile e alla vigente legislazione speciale in materia di cooperazione.

## Art. 2.

*(Rete dei servizi in agricoltura)*

1. La rete dei servizi, di cui alla presente legge, ha lo scopo di migliorare le ragioni di scambio tra agricoltura e altri settori per l'acquisto dei mezzi tecnici e per la vendita e trasformazione dei prodotti agricoli, di tutelare il reddito degli agricoltori, di promuovere innovazioni di prodotto e di processo della filiera agro-alimentare e di valorizzare la produzione agricola nel rispetto della programmazione economica regionale e nazionale.

2. La rete dei servizi in agricoltura è strutturata in Agenzie regionali dei servizi, di seguito denominate «Agenzie».

## Art. 3.

*(Consulta della rete dei servizi)*

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, promuove entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una Consulta che ha la funzione di definire una politica di razionalizzazione e di sviluppo dei servizi, finalizzata anche a processi di ristrutturazione.

turazione e concentrazione delle imprese. Alla Consulta partecipano rappresentanti: delle organizzazioni professionali più rappresentative, delle organizzazioni cooperative e delle associazioni dei produttori, della Società di gestione e realizzo Spa nonchè di esperti in rappresentanza delle istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria. La Consulta provvede a definire regolamenti e procedure indispensabili per la promozione e organizzazione della rete dei servizi.

2. Entro sei mesi dagli adempimenti di cui al comma 1 le regioni provvedono a definire un piano regionale per la promozione e l'organizzazione delle Agenzie.

#### Art. 4.

*(Agenzie regionali dei servizi)*

1. Le Agenzie sono società cooperative a responsabilità limitata o consorzi di secondo grado, di cui hanno diritto ad essere soci i consorzi agrari, le società cooperative formate da produttori agricoli e le associazioni di produttori, che operano nella regione in cui l'Agenzia ha sede.

#### Art. 5.

*(Funzioni pubblicistiche  
a agevolazioni per le Agenzie)*

1. Alle Agenzie sono riservate le operazioni di credito agrario di esercizio in natura.

2. Ai fondi costituiti dalle Agenzie e destinati ad attività di approvvigionamento dei mezzi tecnici e di commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni tributarie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344.

3. Eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze derivanti dai fondi di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Alle Agenzie è affidato, mediante convenzione, il collaudo di nuove tecnologie in materia di biotecnologia, ambiente e innovazione di prodotto. Tale attività è svolta in raccordo, mediante convenzione, con i ser-

vizi di divulgazione agricola e con istituti pubblici o privati.

Art. 6.

*(Società controllate alle Agenzie)*

1. Le società di capitali, controllate da almeno cinque Agenzie regionali, possono accedere agli interventi previsti dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 19 luglio 1993, n. 236, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per progetti di ristrutturazione delle attività di approvvigionamento dei mezzi tecnici e di servizi per la commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. La funzione di assuntore per conto dello Stato o dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo e le operazioni necessarie per la raccolta e la conservazione dei prodotti agricoli oggetto di intervento, ivi compresa la conservazione delle scorte strategiche, sono effettuate esclusivamente dalle società di cui al comma 1.

3. Alle società di cui al comma 1 è affidata la realizzazione di progetti strategici di innovazione di rilevanza nazionale o interregionale. A tale fine le società stabiliscono rapporti, mediante convenzioni, con gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

Art. 7.

*(Controlli)*

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 5 e 6, l'Agenzia è sottoposta al controllo della Regione.

2. L'Agenzia deposita l'atto costitutivo e lo statuto presso la Regione e comunica a questa le modifiche statutarie e le deliberazioni degli organi.

3. La Regione, qualora accerti la violazione del diritto ad essere soci di cui al comma 1 dell'articolo 4, sospende l'esercizio funzioni pubblicistiche da parte dell'Agenzia e le agevolazioni attribuite

all'Agenzia stessa in virtù della presente legge.

Art. 8.

*(Abrogazione di norme)*

1. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 7 aprile 1956, n. 561, è abrogato. Sono abrogate altresì tutte le disposizioni normative concernenti i consorzi agrari e la Federazione italiana dei consorzi agrari previste dalle leggi speciali in materia.

Art. 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1995, lire 35 miliardi per il 1996 e lire 50 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

